


| | | |
|---|---|--|
| Regione Puglia  | Comune di Apricena  | Provincia di Foggia  |
|---|---|--|

APRICENA 02
PROGETTO DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO
DELLA POTENZA DI 25,67 MWp
CON ANNESSO IMPIANTO DI ACCUMULO ENERGETICO
DELLA POTENZA DI 50 MW
CON CAPACITA' ENERGETICA DI 100 MWh

Whysol – E Sviluppo srl
 Via Meravigli, 3
 20123 MILANO

| | | | |
|--|---|---|---|
| MINERVA SRL Viale Virgilio, 113 74121 TARANTO |  | I PROGETTISTI dott. ing. Fabio Cerino dott. ing. Giuseppe Pecorella dott. ing. Angelo Destratis |  |
|--|---|---|---|

| | | |
|-------------|---|---|
| Specialista | Dott. Ing. Antonio L'Incesso Settore Civile Ambientale |  |
|-------------|---|---|

| | | | | | |
|---|----------|------------|------|-------------------|---|
| Oggetto RAPPORTO CON GLI ELEMENTI DEL PAESAGGIO | | | | | |
| Redatto | | Verificato | | Approvato | |
| Fc | | Fc | | fc | |
| Rev. | Eseguito | Oggetto | Data | Bozza | APR02_D Tavola Codice Scala Data 19/03/2020 Nome file: APR01_D_ |
| 01 | fc | | | Definitivo x | |
| | | | | Costruttivo | |
| | | | | AsBuilt | |

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | PAESAGGIO | 4 |
| 1.1 | CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE | 4 |
| 1.2 | STRUTTURA IDROGEOMORFOLOGICA | 7 |
| 1.3 | STRUTTURA ECOSISTEMICA..... | 14 |
| 1.4 | STRUTTURA BOTANICO VEGETAZIONALE | 15 |
| 1.5 | 4.2.3 STRUTTURA ANTROPICA E STORICO CULTURALE..... | 16 |
| 1.6 | RETE DI CONNESSIONE COMPATIBILITA' CON IL PPTR..... | 19 |
| | 1.6.1 art.82 NTA del PPTR | 23 |
| | 1.6.2 art.46 NTA del PPTR | 26 |
| | 1.6.3 art.66 NTA del PPTR | 28 |
| 1.7 | PRG COMUNE DI APRICENA | 30 |
| 1.8 | PRG COMUNE DI SAN PAOLO DI CIVITATE | 32 |
| 1.9 | PTCP | 33 |
| 1.10 | CONDIZIONI VISUALI E PERCETTIVE | 37 |
| | 1.10.1 Individuazione degli elementi sensibili presenti sul territorio | 37 |
| | 1.10.2 Definizione dei Punti di Osservazione ai fini dell'impatto cumulativo | 38 |
| | 1.10.3 Fotoinserimenti e Carta dei punti di osservazione | 38 |
| | 1.10.4 Conclusioni..... | 38 |
| 1.11 | RICHIESTA DI INTEGRAZIONI AI FINI DELLA PROCEDIBILITÀ..... | 46 |

1 PAESAGGIO

1.1 CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE

Per quanto concerne la verifica della compatibilità delle opere di progetto, con gli strumenti Paesaggistico-Ambientali, in ambito di salvaguardia dell’Ambiente e del Paesaggio della regione Puglia, si è provveduto a confrontarsi con il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), attualmente vigente.

Il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR) con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1435 del 02 Agosto 2013 (pubblicata sul BURP n. 108 del 06/08/2013) è stato adottato e successivamente approvato con deliberazione di G.R. n.176 del 16/2/2015 (BURP. n.40 del 23/3/2015).

PAESAGGIO

Con il termine paesaggio si indica una determinata parte di territorio caratterizzata da una profonda interrelazione fra fattori naturali e antropici. Il paesaggio, deve dunque essere letto come l’unione inscindibile di aspetti geo-morfo-idrogeologici botanico-vegetazionali, faunistici, antropico-culturali e percettivi. Tra gli indicatori del paesaggio si hanno:

- la biodiversità
- la stabilità e l'equilibrio
- la naturalità

In tal senso, il paesaggio può essere descritto attraverso l’analisi delle sue componenti fondamentali, ovvero la componente geo-morfo-idrogeologica, la componente botanico vegetazionale e faunistica, la componente antropico-culturale e la componente percettiva.

Secondo il PPTR il comune oggetto d’intervento rientra nell'ambito di paesaggio “Tavoliere”




Figura Ambiti PPTR

L'ambito del Tavoliere racchiude l'intero sistema delle pianure alluvionali comprese tra il Subappennino Dauno, il Gargano, la valle dell'Ofanto e l'Adriatico. Rappresenta la seconda pianura più vasta d'Italia, ed è caratterizzata da una serie di ripiani degradanti che dal sistema dell'Appennino Dauno arrivano verso l'Adriatico. Presenta un ricco sistema fluviale che si sviluppa in direzione ovest-est con valli inizialmente strette e incassate che si allargano verso la foce a formare ampie aree umide.

La delimitazione dell'ambito si è attestata sui confini naturali rappresentati dal costone garganico, dalla catena montuosa appenninica, dalla linea di costa e dalla valle dell'Ofanto.

Questi confini morfologici rappresentano la linea di demarcazione tra il paesaggio del Tavoliere e quello degli ambiti limitrofi (Monti Dauni, Gargano e Ofanto) sia da un punto di vista geolitologico (tra i depositi marini terrazzati della piana e il massiccio calcareo del Gargano o le formazioni appenniniche dei Monti Dauni), sia di uso del suolo (tra il seminativo prevalente della piana e il mosaico bosco/pascolo dei Monti Dauni, o i pascoli del Gargano, o i vigneti della Valle dell'Ofanto), sia della struttura insediativa (tra il sistema di centri della pentapoli e il sistema lineare della Valle dell'Ofanto, o quello a ventaglio dei Monti Dauni).

La forte vocazione agricola dell'intero ambito ha determinato il sovrasfruttamento della falda e delle risorse idriche superficiali, in seguito al massiccio emungimento iniziato dagli anni settanta. L'analisi qualitativa delle

acque sotterranee superficiali denota un generale degrado dovuto essenzialmente all'azione antropica (uso di concimi e pesticidi in agricoltura, scarico di acque reflue civili ed industriali, discariche a cielo aperto, ecc). In relazione alle pratiche agricole, la tendenza agronomica attuale prevede l'abolizione delle normali pratiche di rotazione e le orticole seguono se stesse (mono-succezione) con conseguente forte impatto sulla sostenibilità idrica delle colture e sulle biocenosi legate agli agroecosistemi.

Anche i paesaggi della pianura del Tavoliere risentono del dissennato consumo di suolo che caratterizza il territorio meridionale, e non solo, sia per il dilagare dell'edilizia residenziale urbana, sia per la realizzazione di infrastrutture, di piattaforme logistiche spesso poco utilizzate, per aree industriali e anche per costruzioni al servizio diretto dell'azienda agricola.

E' possibile riconoscere all'interno dell'ambito del Tavoliere tre macropaesaggi: il mosaico di S.Severo, la grande monocoltura seminativa che si estende dalle propaggini subappenniniche alle saline in prossimità della costa e infine il mosaico di Cerignola.




Figura -Stralcio PPTR

Le figure territoriali e paesaggistiche rappresentano le unità minime in cui si scompone a livello analitico e progettuale la regione ai fini del PPTR. Per "figura territoriale" si intende una entità territoriale riconoscibile per la specificità dei caratteri morfotipologici che persistono nel processo storico di stratificazione di diversi cicli di territorializzazione.

IL MOSAICO DI SAN SEVERO

Paesaggio del mosaico agrario del tavoliere settentrionale a corona del centro abitato di San Severo, caratterizzato da ordinati oliveti, ampi vigneti, vasti seminativi a frumento e sporadici frutteti. Numerosi sono anche i campi coltivati a ortaggi, soprattutto in prossimità del centro urbano. Il territorio, prevalentemente pianeggiante, segue un andamento altimetrico decrescente da ovest a est, mutando progressivamente dalle lievi cresse collinose occidentali (propaggini del subappennino) alla più regolare piana orientale, in corrispondenza del bacino del Candelaro. Il sistema insediativo si sviluppa sulla raggiera di strade che si dipartono da San Severo verso il territorio rurale ed è caratterizzato principalmente da masserie e poderi.

Per quanto attiene alle componenti paesaggistiche, che definiscono i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti, dalla consultazione degli elaborati scritto-grafici del PPTR, si rileva che l'area di intervento interferisce con il PPTR secondo le seguenti tabelle:

1.2 STRUTTURA IDROGEOMORFOLOGICA

In riferimento alla **struttura idro-geo-morfologica** dell'ambito di paesaggio interessato dal progetto, la cartografia del PPTR **evidenzia**, per l' area oggetto di intervento di cui trattasi, **il vincolo idrogeologico che riguarda tutte le p.lle ad eccezione delle p.lle 51 e 97 del FG.14.**

| | | D.Lgs. 42/2004 | Norme tecniche di attuazione del PPTR | | |
|---|---|---------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|
| | | art. | Definizione | Disposizioni normative | art. |
| 6.1 - STRUTTURA IDRO-GEO-MORFOLOGICA | | | | | |
| 6.1.1 - Componenti geomorfologiche | | | art. 49 | Indirizzi / Direttive | art. 51/art. 52 |
| <input type="checkbox"/> | UCP - Versanti | art. 143, co. 1, lett. e) | art. 50 - 1) | Misure di salvaguardia e utilizzazione | art. 53 |
| <input type="checkbox"/> | UCP - Lame e gravine | art. 143, co. 1, lett. e) | art. 50 - 2) | Misure di salvaguardia e utilizzazione | art. 54 |
| <input type="checkbox"/> | UCP - Doline | art. 143, co. 1, lett. e) | art. 50 - 3) | n.p. (si applicano solo indirizzi e direttive) | |
| <input type="checkbox"/> | UCP - Grotte (100m) | art. 143, co. 1, lett. e) | art. 50 - 4) | Misure di salvaguardia e utilizzazione | art. 55 |
| <input type="checkbox"/> | UCP - Geositi (100m) | art. 143, co. 1, lett. e) | art. 50 - 5) | Misure di salvaguardia e utilizzazione | art. 56 |
| <input type="checkbox"/> | UCP - Inghiottitoi (50m) | art. 143, co. 1, lett. e) | art. 50 - 6) | Misure di salvaguardia e utilizzazione | art. 56 |
| <input type="checkbox"/> | UCP - Cordoni dunari | art. 143, co. 1, lett. e) | art. 50 - 7) | Misure di salvaguardia e utilizzazione | art. 56 |
| 6.1.2 - Componenti idrologiche | | | art. 40 | Indirizzi / Direttive | art. 43/art. 44 |
| <input type="checkbox"/> | BP - Territori costieri (300m) | art. 142, co. 1, lett. a) | art. 41 - 1) | Prescrizioni | art. 45 |
| <input type="checkbox"/> | BP - Territori contermini ai laghi (300m) | art. 142, co. 1, lett. b) | art. 41 - 2) | Prescrizioni | art. 45 |
| <input type="checkbox"/> | BP - Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (150m) | art. 142, co. 1, lett. c) | art. 41 - 3) | Prescrizioni | art. 46 |
| <input type="checkbox"/> | UCP - Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. (100m) | art. 143, co. 1, lett. e) | art. 42 - 1) | Misure di salvaguardia e utilizzazione | art. 47 |
| <input type="checkbox"/> | UCP - Sorgenti (25m) | art. 143, co. 1, lett. e) | art. 42 - 2) | Misure di salvaguardia e utilizzazione | art. 48 |
| <input type="checkbox"/> | UCP - Aree soggette a vincolo idrogeologico | art. 143, co. 1, lett. e) | art. 42 - 3) | n.p. (si applicano solo indirizzi e direttive) | |




Figura - Stralcio PPTR aggiornato al 2019 in riferimento alla struttura idrogeomorfologica

Si riportano le definizioni e prescrizioni relative a tale vincolo idrogeologico ai sensi delle NTA del PPTR:

Art.44 Definizioni degli ulteriori contesti paesaggistici di cui alle componenti idrologiche

4) Aree soggette a vincolo idrogeologico (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono nelle **aree tutelate ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, "Riordinamento e riforma in materia di boschi e terreni montani"**, che sottopone a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque, come delimitate nella tavola 6.1.2.

Art. 45 Indirizzi per le componenti idrologiche

5. Nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico come definite all'art. 44, punto 4), fatte salve le specifiche disposizioni previste dalle norme di settore, tutti gli interventi di trasformazione, compresi quelli finalizzati ad incrementare la sicurezza idrogeologica e quelli non soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai

sensi del Codice, devono essere realizzati nel rispetto dell'assetto paesaggistico, non compromettendo gli elementi storico-culturali e di naturalità esistenti, garantendo elevati livelli di permeabilità dei suoli.

Detto ciò la questione deve essere esaminata sotto l'aspetto sia urbanistico sia vincolistico.

Per quanto riguarda le aree sottoposte a vincolo idrogeologico, il PPTR indica degli indirizzi (art. 43 comma 5) e non dispone misure di mitigazione e utilizzazione.

RIFERIMENTI NORMATIVI STATALI riguardante il Vincolo Idrogeologico, oltre le NTA del PPTR è costituita da:

- REGIO DECRETO LEGGE 30/1923 n.3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani
- REGIO DECRETO LEGGE 16/1926, n.1126"Approvazione del regolamento per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di

terreni montani."

- DPR 616/1977 Art. 69 – Trasferimento alle Regioni delle funzioni in materia di sistemazione e conservazione idrogeologica, manutenzione forestale e boschiva, nonché quelle relative alla determinazione del vincolo idrogeologico
- D.LGS. 152/2006 (Codice dell'ambiente) - Parte terza – Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche Art. 61, comma 5 – Assegna alle Regioni le funzioni in materia di vincolo idrogeologico di cui al Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI

- REGOLAMENTO REGIONALE 11 marzo 2015, n. 9 "Norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico"

In seguito ad adozione deliberata dalla Giunta Regionale in data 03/03/ 2015, la Regione Puglia si è dotata del REGOLAMENTO REGIONALE n.9 dell'11 marzo 2015 recante "Norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico", pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 38 suppl. del 18-03-2015.

Considerazioni in merito alla normativa

Ai sensi del R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923

Art. 1, che dispone: "Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che (.....) possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque"

Art. 7. — Per i terreni vincolati la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e la trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione sono subordinate ad autorizzazione nel comitato forestale e alle modalità da esso prescritte, caso per caso, allo scopo di prevenire i danni di cui all'art. 1.

Lo scopo principale del vincolo idrogeologico è quello di preservare l'ambiente fisico e quindi di garantire che tutti gli interventi che vanno ad interagire con il territorio non compromettano la stabilità dello stesso, né inneschino fenomeni erosivi, ecc., con possibilità di danno pubblico, specialmente nelle aree collinari e montane.

Il vincolo idrogeologico dunque concerne terreni di qualunque natura e destinazione, ma è localizzato principalmente nelle zone montane e collinari e può riguardare aree boscate o non boscate.

Il vincolo idrogeologico in generale non preclude la possibilità di intervenire sul territorio, ma subordina gli interventi in queste aree all'ottenimento di una specifica autorizzazione (articolo 7 del R.D.L. n. 3267/1923).

Le Regioni, in virtù della competenza attribuita dall'art. 61, comma 5 del D.lgs. 152/2006, *esercitano le funzioni e i compiti ad esse spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali, ed in particolare:*

5. Le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sono interamente esercitate dalle regioni.

Il vincolo idrogeologico **non comporta l'inedificabilità assoluta dell'area**, per cui possono essere realizzati gli interventi consentiti dalla strumentazione urbanistica e che non danneggiano o non mettono in pericolo i valori ambientali tutelati. La presenza del vincolo impone ai proprietari l'obbligo di ottenere prima della realizzazione dell'intervento il rilascio della specifica autorizzazione da parte dell'amministrazione competente,

in aggiunta al titolo abilitativo edilizio (TAR Toscana, Firenze, sez. I, 1/7/2014, n. 1150; TAR Lazio, Roma, sez. I ter, 30/9/2010, n. 32618; Consiglio di Stato, sez. V, 24/09/2009, n. 43731; Consiglio di Stato, sez. IV, 3/11/2008, 5467).

Nel REGOLAMENTO REGIONALE 30 dicembre 2010, n. 24 non si fa esplicito riferimento ad eventuali aree escluse per la realizzazione di Parchi Fotovoltaici interessati da vincolo idrogeologico.

La presenza di tale vincolo in definitiva richiede il rilascio di un Nulla Osta da Parte del Servizio Foreste dimostrando il rispetto della normativa vigente REGOLAMENTO REGIONALE 11 marzo 2015, n. 9 nelle fasi di progettazione.

Il progetto di realizzazione del Parco Fotovoltaico dovrà essere progettato in funzione della salvaguardia, della qualità dell'ambiente e dell'assetto idrogeologico così come sarà illustrato nel relativo SIA.

Per quanto riguarda la regimazione delle acque, la Ditta ha predisposto uno studio di compatibilità idrologico idraulico avente come scopo quello di verificare eventuali interferenze del progetto e la conseguente compatibilità degli stessi con la suddetta circolazione idrica. Una volta ottenuto il parere sullo studio di compatibilità idrologica idraulica dall'Autorità competente, il parco FV non dovrà interessare le aree a pericolosità d'inondazione così come perimetrare dallo studio approvato.

Inoltre sempre in ambito di regimazione delle acque verrà predisposta una dettagliata descrizione di eventuali opere di arginatura degli impluvi volte ad evitare fenomeni di erosione e ristagno.

Dal progetto deve emergere come non vengano creati ostacoli al deflusso delle acque meteoriche.

Dovranno essere eseguite indagini per verificare la compatibilità degli scavi con la stabilità dei terreni. La necessità di provvedere ad opere di sbancamento, saranno limitate al minimo indispensabile allo scopo di contenere i costi dell'investimento. Le principali lavorazioni condotte da mezzi meccanici, saranno pertanto associate all'infissione delle strutture ed al trasporto dei materiali.

Per quanto riguarda la viabilità interna, si dovranno limitare le opere di impermeabilizzazione alterazioni permanenti della morfologia dei luoghi e dell'attuale regime idraulico.

Ai sensi dell'art.41 della NTA del PPTR si tratta di

3) *Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (art 142, comma 1, lett. c, del Codice) Consistono nei fiumi e torrenti, nonché negli altri corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche approvati ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e nelle relative sponde o piedi degli argini, ove riconoscibili, per una fascia di 150 metri da ciascun lato, come delimitati nelle tavole della sezione 6.1.2. Ove le sponde o argini non siano riconoscibili si è definita la fascia di 150 metri a partire dalla linea di compluvio identificata nel reticolo idrografico della carta Geomorfoidrologica regionale, come delimitata nelle tavole della sezione 6.1.2.*

Art. 46 Prescrizioni per "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche"

1. *Nei territori interessati dalla presenza di fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, come definiti all'art. 41, punto 3, si applicano le seguenti prescrizioni.*

2. *Non sono ammissibili piani, progetti e interventi che comportano:*

a1) *realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, ad eccezione di quelle strettamente legate alla tutela del*

corso d'acqua e alla sua funzionalità ecologica;

a2) *escavazioni ed estrazioni di materiali litoidi negli invasi e negli alvei di piena;*

a3) *nuove attività estrattive e ampliamenti;*

a4) *realizzazione di recinzioni che riducano l'accessibilità del corso d'acqua e la possibilità di spostamento della fauna, nonché trasformazioni del suolo che comportino l'aumento della superficie impermeabile;*

a5) *rimozione della vegetazione arborea od arbustiva con esclusione degli interventi colturali atti ad assicurare la conservazione e l'integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti e delle cure previste dalle*

prescrizioni di polizia forestale;

a6) *trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terre, e qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno;*

a7) *sversamento dei reflui non trattati a norma di legge, realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti, fatta eccezione per quanto previsto nel comma 3;*

a8) *realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;*

a9) *realizzazione di nuovi tracciati viari o adeguamento di tracciati esistenti, con l'esclusione dei soli interventi di manutenzione della viabilità che non comportino opere di impermeabilizzazione;*

a10) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori

terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile.

1.3 STRUTTURA ECOSISTEMICA

In riferimento alla struttura ecosistemica dell'ambito di paesaggio interessato dal progetto, la cartografia del PPTR **non evidenzia, per l' area oggetto di intervento di cui trattasi, alcun vincolo che interessi direttamente l'area.**

| | | D.Lgs. 42/2004 | Norme tecniche di attuazione del PPTR | | |
|--|--|---------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|
| | | art. | Definizione | Disposizioni normative | art. |
| 6.2 - STRUTTURA ECOSISTEMICA - AMBIENTALE | | | | | |
| 6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali | | | art. 57 | Indirizzi / Direttive | art. 60/art. 61 |
| <input type="checkbox"/> | BP - Boschi | art. 142, co. 1, lett. g) | art. 58 - 1) | Prescrizioni | art. 62 |
| <input type="checkbox"/> | BP - Zone umide Ramsar | art. 142, co. 1, lett. i) | art. 58 - 2) | Prescrizioni | art. 64 |
| <input type="checkbox"/> | UCP - Aree umide | art. 143, co. 1, lett. e) | art. 59 - 1) | Misure di salvaguardia e utilizzazione | art. 65 |
| <input type="checkbox"/> | UCP - Prati e pascoli naturali | art. 143, co. 1, lett. e) | art. 59 - 2) | Misure di salvaguardia e utilizzazione | art. 66 |
| <input type="checkbox"/> | UCP - Formazioni arbustive in evoluzione naturale | art. 143, co. 1, lett. e) | art. 59 - 3) | Misure di salvaguardia e utilizzazione | art. 66 |
| <input type="checkbox"/> | UCP - Aree di rispetto dei boschi (100m - 50m - 20m) | art. 143, co. 1, lett. e) | art. 59 - 4) | Misure di salvaguardia e utilizzazione | art. 63 |
| 6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici | | | art. 67 | Indirizzi / Direttive | art. 69/art. 70 |
| <input type="checkbox"/> | BP - Parchi e riserve | art. 142, co. 1, lett. f) | art. 68 - 1) | Prescrizioni | art. 71 |
| <input type="checkbox"/> | UCP - Siti di rilevanza naturalistica | art. 143, co. 1, lett. e) | art. 68 - 2) | Misure di salvaguardia e utilizzazione | art. 73 |
| <input type="checkbox"/> | UCP - Aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali (100m) | art. 143, co. 1, lett. e) | art. 68 - 3) | Misure di salvaguardia e utilizzazione | art. 72 |

fig.- Stralcio del PPTR aggiornato al 2020 in riferimento alla struttura ecosistemica ambientale

Emerge dalla cartografica aggiornata che l'area non è interessata da componenti botanico vegetazionali.

1.4 STRUTTURA BOTANICO VEGETAZIONALE

Con riferimento alla **struttura ecosistemica-ambientale** dell'ambito di paesaggio in cui risiede l'area d'intervento la **cartografia del PPTR non evidenzia, alcuna valenza ecologica significativa** ovvero elementi strutturali importanti oggetto di specifica tutela da parte del PPTR. In particolare, nell'area di intervento non si rileva la presenza di alcun elemento di naturalità come corridoi ecologici significativi (lame, compluvi, biotopi, ecc). L'intervento in progetto, è localizzato in un ambito o habitat non di pregio (ecosistema naturale e/o seminaturale) pertanto non realizzerà alcuna sottrazione e/o modificazione e/o frammentazione significativa di habitat di pregio; nè andrà ad intervenire su "aree di margine" e/o andrà ad interrompere alcun "corridoio ecologico" e/o andrà a bloccare la "potenziale espansione" di ambienti naturali e/o seminaturali attigui alle aree oggetto d'intervento ed oggetto di specifica tutela; né l'intervento in progetto andrà a sottrarre dalle aree d'intervento tipologie di habitat rari e/o di limitata estensione ovvero puntiformi la cui distruzione può spesso provocare persino la totale scomparsa delle specie faunistiche ai predetti ambienti direttamente correlate. Pertanto, per quanto attiene alla sua localizzazione l'area di intervento non interferisce con gli elementi che configurano la struttura ecosistemica-ambientale dello specifico ambito di paesaggio del PPTR che sarà interessato dal progetto fotovoltaico.




fig.- Stralcio del PPTR aggiornato al 2020 in riferimento alla struttura ecosistemica ambientale

1.5 4.2.3 STRUTTURA ANTROPICA E STORICO CULTURALE

COMPONENTI CULTURALI E INSEDIATIVE

Per quanto attiene alle **Strutture e componenti antropiche e storico culturali** presenti nell'Ambito paesaggistico interessato l'intervento di cui trattasi per localizzazione non genera alcuna interferenza con "*beni paesaggistici*" di cui all'art. 136 del Codice ("*immobilied aree di notevole interesse pubblico*"), nè con beni paesaggistici di cui all'art.142,comma 1,lett.h del Codice ("*Zone gravate da usi civici*") nè con beni paesaggistici di cui all'art.142,comma 1,lett. m,del Codice ("*zone di interesse archeologico*"); ovvero l'intervento di cui trattasi non interferisce con alcun "*bene paesaggistico*" rientrante nel sistema struttura antropica e storico culturale di cui al co.2 dell'art.74 delle NTA del PPTR ed individuate nella specifica cartografia tematica del PPTR.

| | | D.Lgs. 42/2004 | Norme tecniche di attuazione del PPTR | | |
|--|--|---------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------|
| | | art. | Definizione | Disposizioni normative | art. |
| 6.3 - STRUTTURA ANTROPICA E STORICO-CULTURALE | | | | | |
| 6.3.1 - Componenti culturali e insediative | | | art. 74 | Indirizzi / Direttive | art. 77 / art. 78 |
| <input type="checkbox"/> | BP - Immobili e aree di notevole interesse pubblico | art. 136 | art. 75 - 1) | Prescrizioni | art. 79 |
| <input type="checkbox"/> | BP - Zone gravate da usi civici | art. 142, co. 1, lett. h) | art. 75 - 2) | n.p. (si applicano solo indirizzi e direttive) | |
| <input type="checkbox"/> | BP - Zone di interesse archeologico | art. 142, co. 1, lett. m) | art. 75 - 3) | Prescrizioni | art. 80 |
| <input type="checkbox"/> | UCP - Città Consolidata | art. 143, co. 1, lett. e) | art. 76 - 1) | n.p. (si applicano solo indirizzi e direttive) | |
| <input type="checkbox"/> | UCP - Testimonianze della Stratificazione Insediativa: | | | | |
| <input type="checkbox"/> | - segnalazioni architettoniche e segnalazioni archeologiche | art. 143, co. 1, lett. e) | art. 76 - 2)a | Misure di salvaguardia e utilizzazione | art. 81 co. 2 e 3 |
| <input type="checkbox"/> | - aree appartenenti alla rete dei tratturi | art. 143, co. 1, lett. e) | art. 76 - 2)b | Misure di salvaguardia e utilizzazione | art. 81 co. 2 e 3 |
| <input type="checkbox"/> | - aree a rischio archeologico | art. 143, co. 1, lett. e) | art. 76 - 2)c | Misure di salvaguardia e utilizzazione | art. 81 co. 3 ter |
| <input type="checkbox"/> | UCP - Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (100m - 30m) | art. 143, co. 1, lett. e) | art. 76 - 3) | Misure di salvaguardia e utilizzazione | art. 82 |
| <input type="checkbox"/> | UCP - Paesaggi rurali | art. 143, co. 1, lett. e) | art. 76 - 4) | Misure di salvaguardia e utilizzazione | art. 83 |
| 6.3.2 - Componenti dei valori percettivi | | | art. 84 | Indirizzi / Direttive | art. 86 / art. 87 |
| <input type="checkbox"/> | UCP - Strade a valenza paesaggistica | art. 143, co. 1, lett. e) | art. 85 - 1) | Misure di salvaguardia e utilizzazione | art. 88 |
| <input type="checkbox"/> | UCP - Strade panoramiche | art. 143, co. 1, lett. e) | art. 85 - 2) | Misure di salvaguardia e utilizzazione | art. 88 |
| <input type="checkbox"/> | UCP - Luoghi panoramici | art. 143, co. 1, lett. e) | art. 85 - 3) | Misure di salvaguardia e utilizzazione | art. 88 |
| <input type="checkbox"/> | UCP - Coni visuali | art. 143, co. 1, lett. e) | art. 85 - 4) | Misure di salvaguardia e utilizzazione | art. 88 |

Con riferimento agli "ulteriori contesti" della struttura antropica e storico-culturale, di cui al comma 3 dell'art.74 delle NTA del PPTR, l'intervento di cui trattasi non realizza una interferenza.

IL PPTR disincentiva la localizzazione di centrali fotovoltaiche a terra nei paesaggi rurali così come definiti dall'art 76 comma 4 del PPTR.




fig. - Stralcio del PPTR aggiornato al 2019 riferito alla struttura antropica e storico culturale

Sono presenti nelle vicinanze la Masseria Beccherini e Masseria Scivolaturo che da quanto emerge dalle cartografie aggiornate al 2020 del PPTR non risultano essere interessate dall'impianto.

L'area non è compresa in tale perimetrazione.

L'intervento di progetto non interferisce con gli obiettivi di qualità sotto indicati.

Non si ravvedono criticità dovute allo snaturamento del territorio agricolo in quanto, lo stesso verrà conservato e sfruttato ai fini agronomici.

La tessitura non avrà impatti negativi in quanto verrà garantita la sua continuità


Al contrario la possibilità di destinare un'area agricola anche all'uso produttivo energetico migliorerà l'aspetto paesaggistico di un'area già antropizzata dall'uso agricolo e minerario senza di fatto particolare rilevanza paesaggistica.

L'impatto sarà positivo perché l'area non ha pregio paesaggistico e verrà destinata alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile unitamente alla conduzione dell'attività agricola. Tale concomitanza di fattori produttivi darà una nuova e rinnovata natura al contesto già esistente con una prospettiva di sostenibilità ambientale anche nel rispetto degli obiettivi sanciti dall'Agenda ONU 2030 e delle prescrizioni di recente impartite con la Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

1.6 RETE DI CONNESSIONE COMPATIBILITA' CON IL PPTR

La compatibilità con il PPTR deve essere verificata anche per le opere di connessione tra l'area impianti e l'area SSE.

Si riporta di seguito la planimetria del percorso:



LEGENDA

- AREA IMPIANTO
- AREA SSE
- LINEA CAVIDOTTO MT
- SSE WHYSOL
- LINEA CAVIDOTTO AT

IMPIANTO FOTOVOLTAICO APRICENA 02

COMMITTENTE **Whysol - E Sviluppo S.r.l.**
Via Meravigli n. 3
20123 Milano



DOZ. ING. **Fabio Cerino**
DOZ. ING. **Angelo Peccorella**
DOZ. ING. **Giuseppe Peccorella**



COROGRAFIA DI INQUADRAMENTO GENERALE

| | | | | | |
|---|------------|-----------|-----------|--------------------------|--------------------------|
| Redatto | Verificato | Approvato | Scalato | Revisione | Formato |
| ACS | ACS | PC | ACS | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Rev. | Descritto | Disegnato | Disegnato | Disegnato | Disegnato |
| 01 | ACS | ACS | ACS | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| R.1 Data: APRILE 2017 Foglio: 1-20.000 Scale: 1:20.000 Norme: UNI 11339:2016 | | | | | |

Di seguito il percorso riportato su ortofoto (fonte SIT Puglia):

PPTR Approvato


Sistema Informativo Territoriale - Regione Puglia -- 15/04/2020



Vediamo adesso le interferenze del percorso con il PPTR (fonte SIT Puglia):

PPTR Approvato

Sistema Informativo Territoriale - Regione Puglia -- 15/04/2020



Come si può evincere dalla carta interferenze il sistema vincolistico interessato è il seguente:



Al punto 1 L'area di rispetto delle componenti culturali insediative. (art.82 NTA del PPTR)

Al punto 2 Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche. (art.46 NTA del PPTR)

Ai punti 3 e 4 Formazioni arbustive in evoluzione naturale (art.66 NTA del PPTR)

1.6.1 art.82 NTA del PPTR

“Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'area di rispetto delle componenti culturali insediative”.

1. Fatta salva la disciplina di tutela dei beni culturali prevista dalla Parte II del Codice, nell'area di rispetto delle componenti culturali insediative di cui all'art. 76, punto 3, ricadenti in zone territoriali omogenee a destinazione rurale alla data di entrata in vigore del presente piano, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) qualsiasi trasformazione che possa compromettere la conservazione dei siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico-culturali;

a2) realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio;

a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e per la depurazione delle acque reflue;

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a5) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a6) escavazioni ed estrazioni di materiali;

a7) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;

a8) costruzione di strade che comportino rilevanti movimenti di terra o compromissione del paesaggio (ad esempio, in trincea, rilevato, viadotto).

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti, con esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti di riconosciuto valore culturale e/o identitario, che mantengano, recuperino o ripristinino le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l'inserimento di elementi dissonanti;

b2) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché detti piani e/o progetti e interventi:

- siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica;

- comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi;

- non interrompano la continuità dei corridoi ecologici e assicurino nel contempo l'incremento della superficie permeabile e l'eliminazione degli elementi artificiali che compromettono la visibilità, fruibilità ed accessibilità degli stessi;

- garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino delle caratteristiche costruttive, delle tipologie, dei materiali, dei colori tradizionali del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti;

- *promuovano attività che consentono la produzione di forme e valori paesaggistici di contesto (agricoltura, allevamento, ecc.) e fruizione pubblica (accessibilità, attività e servizi culturali, infopoint, ecc.) del bene paesaggio;*

- *incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la riqualificazione ed il ripristino di percorsi pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, garantendo comunque la permeabilità degli stessi;*

- *non compromettano i convisivi da e verso il territorio circostante.*

b3) realizzazione di strutture facilmente rimovibili, connesse con la tutela e valorizzazione delle testimonianze della stratificazione;

b4) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili legittimamente esistenti privi di valore culturale e/o identitario, garantendo il rispetto dei caratteri storico-tipologici ed evitando l'inserimento di elementi dissonanti, o prevedendo la delocalizzazione al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;

b5) realizzazione di infrastrutture a rete necessarie alla valorizzazione e tutela dei siti o al servizio degli insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione planimetrica dei tracciati non compromettano i valori storico-culturali e paesaggistici;

b6) adeguamento delle sezioni e dei tracciati viari esistenti nel rispetto della vegetazione ad alto e medio fusto e arbustiva presente e migliorandone l'inserimento paesaggistico;

b7) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture connesse alle attività agro-silvo-pastorali e ad altre attività di tipo abitativo e turistico-ricettivo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, essere dimensionalmente compatibili con le preesistenze e i caratteri del sito e dovranno garantire il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie ecocompatibili.

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) per la realizzazione di opere di scavo e di ricerca archeologica nonché di restauro, sistemazione, conservazione, protezione e valorizzazione dei siti, delle emergenze architettoniche ed archeologiche, nel rispetto della specifica disciplina in materia di attività di ricerca archeologica e tutela del patrimonio architettonico, culturale e paesaggistico;

c2) per la realizzazione di aree a verde, attrezzate con percorsi pedonali e spazi di sosta nonché di collegamenti viari finalizzati alle esigenze di fruizione dell'area da realizzarsi con materiali compatibili con il contesto paesaggistico e senza opere di impermeabilizzazione.

La connessione è, pertanto, pienamente compatibile in quanto parallela alla strada, interrata e non invasiva.

1.6.2 art.46 NTA del PPTR

“Prescrizioni per “Fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche”

1. Nei territori interessati dalla presenza di fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, come definiti all’art. 41, punto 3, si applicano le seguenti prescrizioni.

2. Non sono ammissibili piani, progetti e interventi che comportano:

a1) realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, ad eccezione di quelle strettamente legate alla tutela del corso d’acqua e alla sua funzionalità ecologica;

a2) escavazioni ed estrazioni di materiali litoidi negli invasi e negli alvei di piena;

a3) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a4) realizzazione di recinzioni che riducano l’accessibilità del corso d’acqua e la possibilità di spostamento della fauna, nonché trasformazioni del suolo che comportino l’aumento della superficie impermeabile;

a5) rimozione della vegetazione arborea od arbustiva con esclusione degli interventi colturali atti ad assicurare la conservazione e l’integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti e delle cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;

a6) trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terre, e qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno;

a7) sversamento dei reflui non trattati a norma di legge, realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti, fatta eccezione per quanto previsto nel comma 3;

a8) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell’elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a9) realizzazione di nuovi tracciati viari o adeguamento di tracciati esistenti, con l’esclusione dei soli interventi di manutenzione della viabilità che non comportino opere di impermeabilizzazione;

a10) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete

se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile.

3. Fatta salva la procedura di autorizzazione paesaggistica, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti :

b1) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti e privi di valore identitario e paesaggistico, destinati ad attività connesse con la presenza del corso d'acqua (pesca, nautica, tempo libero, orticoltura, ecc) e comunque senza alcun aumento di volumetria;

b2) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché detti piani e/o progetti e interventi:

- siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica;

- comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi,

- non interrompano la continuità del corso d'acqua e assicurino nel contempo l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono visibilità, fruibilità e accessibilità del corso d'acqua;

- garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;

- promuovano attività che consentano la produzione di forme e valori paesaggistici di contesto (agricoltura, allevamento, ecc.) e fruizione pubblica (accessibilità ecc.) del bene paesaggio;

- incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la riqualificazione ed il ripristino di percorsi pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, garantendo comunque la permeabilità degli stessi;

- non compromettano i con visivi da e verso il territorio circostante;

b3) sistemazioni idrauliche e opere di difesa inserite in un organico progetto esteso all'intera unità idrografica che utilizzino materiali e tecnologie della ingegneria naturalistica, che siano volti alla riqualificazione degli assetti ecologici e paesaggistici dei luoghi;

b4) realizzazione di opere infrastrutturali a rete interrate pubbliche e/o di interesse pubblico, a condizione che siano di dimostrata assoluta necessità e non siano localizzabili altrove;

b5) realizzazione di sistemi di affinamento delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione anche ai fini del loro riciclo o del recapito nei corsi d'acqua episodici;

b6) realizzazione di strutture facilmente rimovibili di piccole dimensioni per attività connesse al tempo libero, realizzate in materiali ecocompatibili, che non compromettano i caratteri dei luoghi, non comportino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e l'aumento di superficie impermeabile, prevedendo idonee opere di mitigazione degli impatti;

b7) realizzazione di opere migliorative incluse le sostituzioni o riparazioni di componenti strutturali, impianti o parti di essi ricadenti in un insediamento già esistente.

4. Nel rispetto delle norme per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) per la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;

c2) per la rimozione di tutti gli elementi artificiali estranei all'alveo, che ostacolano il naturale decorso della acque;

c3) per la ricostituzione della continuità ecologica del corso d'acqua attraverso opere di rinaturalizzazione dei tratti artificializzati;

c4) per la ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti, che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico.

La connessione è, pertanto, pienamente compatibile in quanto tangente al ponte di attraversamento e non invasiva.

1.6.3 art.66 NTA del PPTR

Misure di salvaguardia e di utilizzazione per "Prati e pascoli naturali" e "Formazioni arbustive in evoluzione naturale"

1. Nei territori interessati dalla presenza di Prati e pascoli naturali e Formazioni arbustive in evoluzione naturale come definiti all'art. 59, punto 2), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) rimozione della vegetazione erbacea, arborea od arbustiva naturale, fatte salve le attività agro-silvopastorali e la rimozione di specie alloctone invasive;

a2) *eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica;*

a3) *dissodamento e macinazione delle pietre nelle aree a pascolo naturale;*

a4) *conversione delle superfici a vegetazione naturale in nuove colture agricole e altri usi;*

a5) *nuovi manufatti edilizi a carattere non agricolo;*

a6) *realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;*

a7) *realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti. Fanno eccezione i sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione. L'installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l'impatto visivo, non alterare la struttura edilizia originaria, non comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non compromettere la lettura dei valori paesaggistici;*

a8) *nuove attività estrattive e ampliamenti, fatta eccezione per attività estrattive connesse con il reperimento di materiali di difficile reperibilità (come definiti dal P.R.A.E.).*

3. *Tutti i piani, progetti e interventi ammissibili perché non indicati al comma 2, devono essere realizzati nel rispetto dell'assetto paesaggistico, non compromettendo gli elementi storico-culturali e di naturalità esistenti, garantendo elevati livelli di piantumazione e di permeabilità dei suoli, assicurando la salvaguardia delle visuali e dell'accessibilità pubblica ai luoghi dai quali è possibile godere di tali visuali, e prevedendo per l'eventuale divisione dei fondi:*

- *muretti a secco realizzati con materiali locali e nel rispetto dei caratteri costruttivi e delle qualità paesaggistiche dei luoghi;*

- *siepi vegetali realizzate con specie arbustive e arboree autoctone, ed eventualmente anche recinzioni a rete coperte da vegetazione arbustiva e rampicante autoctona;*

- *e comunque con un congruo numero di varchi per permettere il passaggio della fauna selvatica.*

4. *Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:*

c1) *di manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;*

c2) *di conservazione dell'utilizzazione agro-pastorale dei suoli, manutenzione delle strade poderali senza opere di impermeabilizzazione, nonché salvaguardia e trasformazione delle strutture funzionali alla pastorizia*

mantenendo, recuperando o ripristinando tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;

c3) di ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico;

c4) per la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio.

5. Le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui ai commi precedenti si applicano in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione rurale.


La Norma non dice nulla in merito alle opere di connessione pertanto è pienamente compatibile.

1.7 PRG COMUNE DI APRICENA

L'intera area è destinata dal PRG del Comune di Apricena a zona Agricola normale come si osserva dall'estratto riportato di seguito.

NTA del PRG

Area agricola normale ("zona E.1")



L'intera area è destinata dal PRG del Comune di Apricena a zona Agricola normale come si osserva dall'estratto riportato di seguito. Si individua anche il **Vincolo Idrogeologico**, che interessa le particelle p.lle 3-10 aa (mod 26)-10 ab (mod 26)-42 aa (mod 26)-42 ab (mod 26)-44-45-46-61-83 del Fig.15. **Per tale vincolo viene richiesto parere.**

NTA del PRG

art 16 Area agricola normale ("zona E.1")

In questa zona gli interventi sono tesi allo sviluppo, al mantenimento ed al recupero del patrimonio agricolo ed alla migliore funzionalità delle unità produttive esistenti: pertanto sono consentite esclusivamente le costruzioni destinate alla residenza rurale ed alle attrezzature ed infrastrutture strettamente necessarie alla conduzione dei fondi (quali stalle, silos, magazzini per la lavorazione dei prodotti agricoli) ed il rilascio del permesso di costruire è subordinato al mantenimento della destinazione dell'immobile al servizio dell'attività agricola per almeno 10 anni.

Particolare interesse dovrà essere rivolto alle costruzioni rurali esistenti; per esse dovrà essere eseguito uno studio che promuoverà il recupero edilizio e la loro corretta utilizzazione; a tal fine dovranno essere scoraggiate iniziative rivolte alla demolizione di detto patrimonio.

Per gli interventi di nuova edificazione destinati a residenza, comunque riferiti all'intera azienda agricola, valgono le prescrizioni del terzo e quarto comma dell'art. 9 della L.R. n. 6/79 e successive modifiche ed integrazioni; essi devono essere riferiti a superfici non inferiori alla minima unità colturale di cui all'art. 846 del Codice Civile e comunque realizzati nel rispetto dei seguenti indici:

I_f = 0,03 mc/mq

U_m = 5.000 mq per terreni distanti fino a 1.500 ml dal perimetro urbano e 10.000 mq per i restanti terreni

H_m = 7,5 ml (esclusi i silos)

D_c = 5,00 ml,

D_f = 10,00 ml

D_s = 10,00 ml

Per le aziende con terreni non confinanti dello stesso comune è ammesso l'accorpamento dei volumi edificabili al lordo dei volumi esistenti; l'asservimento delle singole aree deve risultare da apposito atto di vincolo, regolarmente trascritto e registrato a cura e spese del richiedente (L.R. n. 56/80, art. 51, lettera "g"); ai fini dell'asservimento non possono considerarsi le aree destinate a cave.

Sono compatibili con le destinazioni d'uso di questa zona di piano gli interventi per l'agriturismo previsti dalla legislazione regionale e nazionale vigente in materia.

Gli interventi di nuova edificazione destinati ad attività produttive devono essere dimensionati in funzione delle necessità strettamente correlate con la conduzione dei fondi e la lavorazione dei prodotti agricoli.


Nelle zone boschive e/o di rimboschimento valgono le norme del PUTT/p approvato con Delibera G.R. n. 1748 del 15/12/2000. (7)

1.8 PRG COMUNE DI SAN PAOLO DI CIVITATE

L'intera area è destinata dal PRG del Comune di San Paolo di Civitate a zona Agricola normale come si osserva dall'estratto riportato di seguito.

NTA del PRG

Area agricola normale ("zona E.1")



In questa zona gli interventi sono tesi allo sviluppo, al mantenimento ed al recupero del patrimonio agricolo ed alla migliore funzionalità delle unità produttive esistenti: pertanto sono consentite esclusivamente le costruzioni destinate alla residenza rurale ed alle attrezzature ed infrastrutture strettamente necessarie alla conduzione dei fondi (quali stalle, silos, magazzini per la lavorazione dei prodotti agricoli) ed il rilascio del permesso di costruire è subordinato al mantenimento della destinazione dell'immobile al servizio dell'attività agricola per almeno 10 anni. Particolare interesse dovrà essere rivolto alle costruzioni rurali esistenti; per esse dovrà essere eseguito uno studio che promuoverà il recupero edilizio e la loro corretta utilizzazione; a tal fine dovranno essere scoraggiate iniziative rivolte alla demolizione di detto patrimonio. Sono compatibili con le destinazioni d'uso di questa zona di piano gli interventi per l'agriturismo previsti dalla legislazione regionale e nazionale vigente in materia. Gli interventi di nuova edificazione destinati ad attività produttive devono essere dimensionati in funzione delle necessità strettamente correlate con la conduzione dei fondi e la lavorazione dei prodotti agricoli.

1.9 PTCP

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Foggia è stato definitivamente approvato dalla Regione Puglia nel maggio 2010. Costituisce l'atto di programmazione generale riferito alla

totalità del territorio provinciale, che definisce gli indirizzi strategici e l'assetto fisico e funzionale del territorio con riferimento agli interessi sovra comunali. Esso persegue finalità di tutela e valorizzazione del territorio rurale, delle risorse naturali, del paesaggio e del sistema insediativo di antica e consolidata formazione; contrasto al consumo di suolo; difesa del suolo con riferimento agli aspetti idraulici ed a quelli relativi alla stabilità dei versanti; promozione delle attività economiche nel rispetto delle componenti territoriali storiche e morfologiche del territorio; potenziamento ed interconnessione funzionale della rete dei servizi e delle infrastrutture di rilievo sovra comunale e del sistema della mobilità; coordinamento ed indirizzi degli strumenti urbanistici comunali. Il Piano definisce un sistema di conoscenze, indirizzi e criteri prevalentemente orientati alla predisposizione della pianificazione sottordinata, con particolare riferimento alla pianificazione urbanistica comunale (art. 1.8). Analogamente al PPTR il PTC contiene le seguenti tipologie di previsioni: – indirizzi, che stabiliscono obiettivi per la predisposizione dei piani subordinati, dei piani settoriali o di altri atti di pianificazione o programmazione provinciali; – direttive, che costituiscono disposizioni da osservarsi nella elaborazione dei contenuti dei piani subordinati, dei piani settoriali o di altri atti di pianificazione o programmazione provinciali; – prescrizioni, che costituiscono disposizioni direttamente incidenti sul regime giuridico dei beni, regolando gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite (art. 1.9).

Come riportato nelle norme del PTCP

4. Gli strumenti urbanistici comunali individuano inoltre le aree di disturbo antropico compromesse e con minor impatto paesaggistico e ambientale sulle quali sia possibile effettuare l'insediamento di impianti fotovoltaici di carattere industriali per la produzione di energia solare.

Installazioni fotovoltaiche estese

La Provincia assume come principio il limitare al massimo il consumo di suolo agricolo che gli impianti fotovoltaici inevitabilmente sempre comportano. Pertanto promuove la concentrazione degli impianti in aree già urbanizzate. In particolare le grandi aree industriali, i nodi specializzati, le grandi arterie viabilistiche, nonché alcune aree di proprietà pubblica sono atte a fornire il contesto più idoneo. In tali aree le nuove installazioni tecnologiche possono essere l'occasione per una riqualificazione generale dei contesti paesaggistici e per la promozione di una maggiore qualità edilizia dei fabbricati stessi.





fig.4.1.1-Stralcio Tav.A1 "Tutela dell'integrità fisica"

La carta evidenzia l'assenza di aree caratterizzate da fenomeni di dissesto idrogeologico, di instabilità geologica potenziale e di pericolosità idraulica, individuate in relazione alle esigenze della difesa del suolo e dalla tutela della integrità fisica del territorio, alle caratteristiche morfologiche e geologiche dei terreni, e alla maggiore o minore idoneità alle trasformazioni, alle caratteristiche della rete idrografica, delle sue relative pertinenze e condizioni di sicurezza idraulica, alla presenza di ulteriori fattori di rischio ambientale e idrogeologico per le attività e le opere.

Gli strumenti urbanistici comunali e le loro varianti approfondiscono ed integrano con il coinvolgimento dell'Autorità di Bacino della Puglia, l'individuazione delle criticità dell'assetto idrogeologico indicate nel presente

piano al fine di valutare la sostenibilità degli insediamenti e delle previsioni di piano, nonché di definire le prescrizioni e, ove necessarie, le mitigazioni relative alle trasformazioni fisiche e funzionali ritenute ammissibili.




fig.4.1.2-stralcio tavola S1 "sistema delle qualità"

Si evince la presenza di Beni culturali isolati che tuttavia non interesseranno direttamente il parco fotovoltaico.




fig.4.1.3- stralcio Tavola B1

Dalla tavola B1 non si evince la presenza nell'area destinata all'impianto di elementi ad elevata sensibilità.

1.10 CONDIZIONI VISUALI E PERCETTIVE

L'area d'intervento non rappresenta un sito rientrante nel contesto di riferimento visuale di alcuna peculiarità paesistico-ambientale presente nell'ambito territoriale d'intervento.

Al fine della valutazione degli impatti cumulativi visivi è stata individuata una zona di visibilità teorica, definita negli indirizzi applicativi del DGR n. 2122/2012 come l'area in cui il nuovo impianto può essere teoricamente visto e dunque l'area all'interno della quale le analisi andranno ulteriormente approfondite. In questo caso è stata definita una area preventiva di 3 km all'interno della quale si è cercato di individuare tutte le componenti visivo percettive utili ad una valutazione dell'effetto cumulativo quali: i fondali paesaggistici, le matrici del paesaggio, i punti panoramici, fulcri visivi naturali ed antropici le strade panoramiche e di interesse paesaggistico. I punti di osservazione sono stati individuati lungo i principali itinerari visuali quali strade di interesse paesaggistico, strade panoramiche, viabilità. Lo Studio di Impatto Visivo, come vedremo, sarà particolarmente focalizzato sull'*Area di Interesse* ovvero in un raggio di 3 km intorno all'impianto, con la ricognizione dei centri abitati e dei beni culturali e paesaggistici riconosciuti come tali da D.Lgs. n. 42/2004.

1.10.1 Individuazione degli elementi sensibili presenti sul territorio

Nella zona di visibilità reale (ZVT) di 3 km attorno all'impianto, l'analisi delle tavole del prodotto ha individuato i seguenti elementi sensibili, da cui l'impianto risulta anche sono parzialmente visibile:

Componenti dei valori percettivi

UCP Strade a valenza paesaggistica:

- ✓ Strade a valenza paesaggistica: Non presenti

Componenti culturali e insediative

- ✓ Zone Gravate da usi civici validate: Zona Zingari-Belvedere Fg. 15 – P.IIa 30 (Apricena)
Zona Zingari-Belvedere Fg. 35 – P.IIa 25 (Apricena)

Testimonianze della stratificazione insediativa:

- ✓ Aree a rischio archeologico: Masseria del Campo (Apricena)
- ✓ Segnalazioni architettoniche: Masseria Radisani (Apricena); Masseria del Campo
Masseria Scardazzo (Apricena); Masseria Zingari (Apricena); Masseria Beccherini (Apricena); Masseria Scivolaturo (Apricena); Masseria Maselli (Apricena); Masseria Tonnoniro (Apricena) ;Masseria Faugno Nuovo (San Paolo D.C.); Masseria Filiasi (San Severo)
- ✓ Siti storico culturali: Fasce di rispetto per le segnalazioni architettoniche.

1.10.2 Definizione dei Punti di Osservazione ai fini dell'impatto cumulativo

I punti di osservazione sono stati individuati lungo le strade provinciali 32, 33 e 35 - uniche in zona con valenza panoramica anche se esterne alla 'area vasta – e la strada statale 16. Su di esse, per un tratto di lunghezza di 10 km, sono stati scelti un significativo numero di punti di osservazione.

1.10.3 Fotoinserimenti e Carta dei punti di osservazione

In allegato si riporta la tavola dei fotoinserimenti con l'indicazione dei punti di osservazione.

1.10.4 Conclusioni

La percezione del paesaggio dipende da molteplici fattori, come la profondità, l'ampiezza della veduta, l'illuminazione, l'esposizione, la posizione dell'osservatore, ecc., elementi che contribuiscono in maniera differente alla comprensione degli elementi del paesaggio. La qualità visiva di un paesaggio dipende dall'integrità, dalla rarità dell'ambiente fisico e biologico, dall'espressività e leggibilità dei valori storici e

figurativi, e dall'armonia che lega l'uso alla forma del suolo. Occorre quindi tutelare le qualità visive del paesaggio e dell'immagine; attraverso la conservazione delle vedute e dei panorami.

Come si ha modo di verificare dagli elaborati proposti, l'impianto fotovoltaico, costituito da strutture a basso sviluppo altimetrico in altezza, produce una discreta interazione con il paesaggio, soprattutto nella sua componente visuale relativa alla percezione dell'effetto distesa. Tale effetto viene ridotto notevolmente dalla messa a dimora di siepi, poste al contorno dell'impianto fotovoltaico, e dalla messa a dimora, in molte aree dell'impianto, di piante da frutto che consentono di rompere l'effetto distesa che non risulta oggettivamente percepibile in quanto l'area risulta in area sottoposta e nascosta rispetto le visuali significative valutate

Le analisi condotte mettono in evidenza che:

- L'area d'intervento, per le sue caratteristiche orografiche, non rappresenta un sito che sottende un ampio bacino visuale;

- L'area d'intervento non rappresenta un sito rientrante nel contesto di riferimento visuale di alcuna peculiarità paesistico-ambientale oggetto di specifica tutela presente nell'ambito territoriale esteso oggetto d'intervento;

- Nell'ambito di intervento non si segnala la presenza di punti panoramici che sottendono bacini visuali molto ampi da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del contesto paesaggistico di riferimento ed in particolare dell'area oggetto d'intervento.

- L'impatto visivo maggiore si verificherà lungo alcuni tratti di viabilità pubblica a media fruizione visiva.

- L'intervento in progetto in quanto non posizionato su crinali e/o cigli di scarpata, non andrà, a realizzare (a grande scala) alcun impatto rilevante sullo *sky-line* esistente ovvero sulle condizioni visuali e percettive d'insieme del contesto paesaggistico di riferimento che non risulterà pertanto significativamente modificato dalla realizzazione delle opere in progetto.

Pertanto l'impatto visivo a "*grande scala*" riveniente sarà di bassa entità.

- Anche per quanto attiene all'impatto a "*scala ridotta*" ovvero da luoghi più vicini all'area d'intervento le opere in progetto non produrranno una variazione significativa dell'attuale contesto visivo di riferimento ovvero una variazione di notevole entità delle attuali condizioni visuali e percettive.

Anche dai tratti della viabilità pubblica piu' prossima all'area oggetto d'intervento non si avrà una percezione significativa della trasformazione paesaggistica che l'intervento in progetto comunque comporta.

Poiché sarà presente la schermatura dalle alberature esistenti e da quelle di nuovo impianto (misure di mitigazione) nonché defilate rispetto alle principali visuali posizionate lungo i tracciati viari a maggiore fruizione

visiva; la trasformazione paesaggistica comunque indotta dall'intervento non produrrà pertanto impatti significativi dal punto di vista prettamente visivo.

TAVOLA DEI COMPONENTI PERCETTIVI VISIBILI CON INDICAZIONE DEI PUNTI DI OSSERVAZIONE

- BARICENTRO IMPIANTO FV APR02
- PERIMETRO IMPIANTO FV APR02
- Buffer 3km APR02
- IMPIANTI_FV_REALIZZATI
- IMPIANTI_EOLICI_AUTORIZZATI_NR
- IMPIANTI_EOLICI_ESISTENTI

6.3.1 Componenti culturali e insediative

6.3.1 Componenti culturali e insediative

- |||| BP - Zone gravate da usi civici
- BP - Zone gravate da usi civici (validate)
- BP - Zone di interesse archeologico

UCP - Testimonianza della stratificazione insediativa

- segnalazioni architettoniche e segnalazioni archeologiche
- aree appartenenti alla rete dei tratturi
- aree a rischio archeologico

UCP - Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (100m - 30m)

- rete tratturi
- siti storico culturali
- zone di interesse archeologico
- UCP - Paesaggi rurali
- BP - Zone gravate da usi civici (validate)
- BP - Zone di interesse archeologico

UCP - Testimonianza della stratificazione insediativa

- segnalazioni architettoniche e segnalazioni archeologiche
- aree a rischio archeologico



UCP - Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (100m - 30m)

- siti storico culturali
- UCP - Paesaggi rurali


6.3.2 Componenti dei valori percettivi

- UCP - Strade a valenza paesaggistica

APRICENA 2_PUNTI SI OSSERVAZIONE







Punto di osservazione n. 9
Impianto FV Apricena 02 - sp 32





Foto inserimento

1.11 RICHIESTA DI INTEGRAZIONI AI FINI DELLA PROCEDIBILITÀ

Con nota assunta al protocollo della Regione Puglia – Dipartimento sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro – sezione infrastrutture energetiche e digitali – servizio energia e fonti alternative e rinnovabili n. 159/27/03/2020 – 2321, il Servizio Energia ha chiesto, al punto 11 della nota, di integrare la pratica conformemente a quanto richiesto al punto 4.3.5 dell'allegato alla determinazione del dirigente servizio energia, reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1. In particolare è stato richiesto di fornire una dettagliata relazione illustrativa in riferimento agli elementi tutelati dal Piano Paesaggistico Regionale.

La relazione richiesta dovrà inoltre

- (i) esplicitare se e quando le amministrazioni comunali territorialmente competenti nelle aree in cui si andrà a localizzare l'impianto hanno adeguato i rispettivi strumenti urbanistici al piano paesaggistico regionale o, in mancanza di ciò, se e quando hanno svolto i primi adempimenti ed in che misura, fornendo anche i rimandi ai relativi atti formali;
- (ii) richiamare le norme tecniche relative agli elementi tutelati dal piano regionale;
- (iii) richiamare le norme tecniche relative agli elementi tutelati dallo strumento urbanistico comunale, se quest'ultimo risulta adeguato al piano paesaggistico regionale;
- (iv) riportare un confronto tra quanto individuato attraverso il rilievo sul campo dei beni tutelati dal Piano e quanto riportato negli "Atlanti della Documentazione Cartografica" e, eventualmente quanto riportato negli "adempimenti" o "adeguamenti" comunali, corredato da immagini, al fine di evidenziare e commentare le differenze eventualmente individuate.

Con riferimento alla richiesta di redazione della relazione illustrativa in riferimento agli elementi tutelati dal Piano Paesaggistico Regionale, con la presente relazione si è inteso analiticamente ottemperare a quanto previsto al punto 4.3.5 della D.D. n. 1/2011.

In relazione alla richiesta di esplicitare un eventuale adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici al PPTR o hanno svolto i primi adempimenti e in che misura, si fa riferimento ai Certificati di Destinazione Urbanistica allegati alla istanza di autorizzazione unica e depositati in atti.

In particolare, nel richiamare gli strumenti urbanistici ai quali fare riferimento per il rilascio dei CDU, il Comune di Apricena rimanda al Piano Regolatore Generale vigente approvato con DGR 22/04/2008 n. 625 pubblicato in GURI n. 153 del 02/07/2008 e sul BURP n. 83 del 27/05/2008 e successive varianti.

Sebbene si rimandi al PPTR così come approvato con DGR 16/02/2015 n. 176, alla data di rilascio dei CDU, il Comune di Apricena non ha effettuato alcun rimando ad adeguamenti del PRG o primi adempimenti.

Anche con riferimento al Comune di San Paolo di Civitate, non risultano adeguamenti o primi adempimenti al PPTR. Infatti, nella redazione del CDU si rimanda al PRG adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 dell'8 marzo 1994 e successivamente adeguato alla L.R. 56/80 e alla DGR n. 1313 del 02/08/2003.

In relazione al confronto tra quanto individuato attraverso il rilievo sul campo dei beni tutelati dal Piano e quanto riportato negli "Atlanti della Documentazione Cartografica", si rimanda a quanto sopra riportato e allo Studio di Impatto Ambientale allegato in atti.